

Inserire oggetto della gara
E.R.S.U. di Catania

PATTO D'INTEGRITÀ'
TRA E.R.S.U. DI CATANIA E I PARTECIPANTI ALLA GARA

Questo documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta di ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale del soggetto Concorrente comporterà l'esclusione automatica dalla gara.

Questo documento costituisce parte integrante di questa gara e di qualsiasi contratto assegnato dall' E.R.S.U. di Catania

Questo Patto d'integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell' E.R.S.U. di Catania e dei partecipanti alla gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anti-corrruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'E.R.S.U. di Catania impiegati ad ogni livello nell'espletamento di questa gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Patto d'integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto.

L'E.R.S.U. di Catania si impegna comunicare a tutti i concorrenti i dati più rilevanti riguardanti la gara: l'elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati, l'elenco delle offerte respinte con la motivazione dell'esclusione e le ragioni specifiche per l'assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara.

Il sottoscritto soggetto Concorrente si impegna a segnalare all'E.R.S.U. di Catania qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.

Il sottoscritto soggetto Concorrente dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara.

Il sottoscritto soggetto Concorrente si impegna a rendere noti, su richiesta all' E.R.S.U. di Catania, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatole a seguito delle gare in oggetto inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il "congruo ammontare dovuto per servizi legittimi".

Il sottoscritto soggetto Concorrente prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli

impegni anticorruzione assunti con questo Patto di Integrità comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione o perdita del contratto;
- escussione della cauzione di validità dell'offerta;
- escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
- responsabilità per danno arrecato all' E.R.S.U. di Catania nella misura dell'8% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell'1% del valore del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova predetta;
- esclusione del concorrente dalle gare indette dall' E.R.S.U. di Catania per 5 anni.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto.

Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente Patto d'integrità fra l'E.R.S.U. di Catania e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Data,

IL PRESIDENTE

Prof. Alessandro Cappellani

f.to

TIMBRO DELLA SOCIETÀ' E
FIRMA DEL
RAPPRESENTANTE LEGALE


IL DIRETTORE

Dott. Valerio Caltagirone

f.to

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA



E

L'ERSU di Catania

Visto l'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modifiche e integrazioni, in base al quale le pubbliche amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, la quale ha individuato l'ERSU quale Autorità nazionale chiamata a svolgere attività di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

Visto l'articolo 213, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale dispone che *"Qualora accerti l'esistenza di irregolarità, l'Autorità trasmette gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza penale, alle competenti Procure della Repubblica"*;

Visto l'articolo 80, comma 5, lettera l), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale dispone che sia escluso dalla partecipazione alla procedura d'appalto *"l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ERSU, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio"*;

Visto l'articolo 129, comma 3, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificato dall'articolo 7 della legge 24 maggio 2015, n. 69, in base al quale *"Quando esercita l'azione penale per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale, il pubblico ministero informa il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, dando notizia dell'imputazione"*;

Considerata la necessità di massimizzare il grado di efficacia complessiva delle misure volte alla prevenzione e al contrasto della corruzione nella Pubblica Amministrazione, nonché dell'azione di vigilanza amministrativa in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici;

Considerata altresì la necessità di rendere effettiva e più proficua l'attività di repressione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, anche attraverso l'accesso tempestivo alle informazioni acquisite in via amministrativa;

Ritenuto dunque opportuno strutturare una collaborazione tra le Parti al fine di assicurare il più proficuo svolgimento della predetta attività di contrasto e prevenzione,

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 (Finalità)

Con il presente Accordo le Parti collaborano al fine di dare piena ed efficace attuazione alle norme richiamate nelle premesse in materia di scambio, tra le stesse, di informazioni sottese alla verifica della documentazione amministrativa di gare nonché alla sussistenza in fase di gara dei contratti sottoscritti con l'ERSU attinenti a indagini, procedimenti penali e amministrativi di rispettiva competenza.

Art. 2 (Ambiti di collaborazione)

Gli ambiti su cui le Parti concentrano la reciproca collaborazione sono così individuati:

- I. Procedimenti di cui all'articolo 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- II. Obblighi informativi della Procura nei confronti del Presidente dell'ERSU previsti dall'articolo 129, comma 3, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 7 della legge 24 maggio 2015, n. 69;
- III. Obblighi informativi della Procura nei confronti dell'ERSU previsti dall'articolo 80, comma 5, lettera l), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- III. Richieste rivolte dalla Procura all' ERSU per l'acquisizione di documentazione, atti, informazioni e chiarimenti in materie di competenza dell'Autorità;
- V. Trasmissione alla Procura, da parte dell' ERSU, degli esiti di attività d'indagine, ispettiva e istruttoria in genere da cui emergano irregolarità aventi rilievo penale.

Art. 3

(Linee-guida per lo svolgimento della collaborazione)

■ **Procedimenti di cui al punto I. dell'articolo 2:** al fine di consentire al Presidente dell'ERSU di attivare il procedimento di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, la Procura invia allo stesso copia delle richieste di rinvio a giudizio, corredate dalle eventuali ordinanze di applicazione di misure cautelari e dagli atti investigativi che le hanno supportate, ove ostensibili, relativamente ai reati di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 32 () ed al paragrafo 3 delle Linee Guida adottate dall'ERSU e dal Ministero dell'Interno citate nelle premesse (), ove riferiti alle imprese, o soggetti delle stesse, di cui allo stesso comma 1 dell'articolo 32.

La Procura trasmette altresì al Presidente dell'ERSU copia dei provvedimenti di cui al comma 5 dell'articolo 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 ().

Ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il Presidente dell'ERSU informa altresì la Procura della presenza di *"rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali"* attribuibili alle imprese di cui al medesimo art. 32, comma 1.

■ **Obblighi informativi di cui al punto II. dell'articolo 2:**

al fine di consentire al Presidente dell'ERSU di attivare i procedimenti di competenza sua e dell'Autorità previsti dalla normativa vigente, ivi compreso il procedimento di cui al punto I., la Procura trasmette allo stesso copia delle richieste di rinvio a giudizio, corredate dalle eventuali ordinanze di applicazione di misure cautelari e dagli atti investigativi che le hanno supportate, ove ostensibili, relativamente ai reati di cui all'articolo 129, comma 3, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 7 della legge 24 maggio 2015, n. 69 ().

■ **Obblighi informativi di cui al punto III. dell'articolo 2:**

al fine di consentire all'ERSU di adempiere ai suoi obblighi di pubblicità nel casellario informatico delle imprese e di adottare le proprie determinazioni nell'ambito della gestione del sistema del rating d'impresa di cui all'articolo 83, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la Procura trasmette alla stessa copia delle richieste di rinvio a giudizio per i reati previsti dalla lettera l) dell'articolo 80, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (), dalle quali emerge espressamente la circostanza che la vittima del reato, individuata mediante le sue generalità, abbia omesso di denunciare i fatti all'autorità giudiziaria senza che ricorressero i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

■ **Richieste della Procura di cui al punto IV. dell'articolo 2:**

nei casi in cui la Procura, ovvero gli Uffici di Polizia Giudiziaria operanti presso di essa, rivolga all'ERSU richieste di informazioni ovvero richieste di documentazione, volte a conoscere eventuali attività espletate, provvedimenti o pareri resi dall'Autorità in relazione al caso oggetto di indagine, l'ERSU trasmette tempestivamente le informazioni ovvero la documentazione richieste.

Nei casi in cui rivolga all'ERSU una richiesta di collaborazione consistente nel rilascio di un parere, la Procura, ovvero gli Uffici di Polizia Giudiziaria operanti presso di essa, invia all'Autorità una sintetica ricostruzione dei fatti, allegando alla stessa solo gli atti ritenuti strettamente essenziali. Sulla base della documentazione ricevuta, l'ERSU verifica i presupposti per l'avvio dell'istruttoria, trasmettendo gli eventuali esiti ovvero riscontrando la richiesta nel caso in cui valuti di non aprire un procedimento.

Ove possibile, i pareri richiesti all'ERSU potranno anche avere carattere generale.

■ **Trasmissione di atti da parte dell'ERSU ai sensi del punto V. dell'articolo 2:**

In tutti i casi in cui dall'attività istruttoria e/o ispettiva dell'ERSU in materia di contratti pubblici o di anticorruzione, fuori dai casi di comunicazioni anonime, emergano irregolarità aventi rilievo penale, l'ERSU ne trasmette comunicazione senza indugio alla Procura, comunicando lo stato del procedimento, i tempi attesi di conclusione dello stesso e, successivamente, le proprie conclusioni, al fine di consentire un tempestivo avvio delle indagini. In questi casi le Parti concorderanno, se necessario, le modalità di intervento più opportune al fine di non compromettere il c.d. effetto sorpresa delle attività giudiziarie o amministrative.

In particolare, nell'ambito della propria attività di vigilanza in materia di anticorruzione, l'ERSU trasmette tempestivamente alla Procura le segnalazioni dei c.d. *whistleblowers* da cui emergano fatti delittuosi contro la Pubblica Amministrazione.

Art. 4

(Referenti per la collaborazione)

I Referenti per l'attuazione del presente Accordo sono:

- a. Per l'ERSU:
- (1) sul piano programmatico: il Presidente,
 - (2) sul piano operativo: il Segretario Generale;
- b. Per _____:
- (1) sul piano programmatico:
 - (2) sul piano operativo:

Art. 5
(Modalità attuative)

Sulla base delle Linee Guida di cui all'articolo 3 le Parti predispongono e diramano istruzioni operative per i propri Uffici al fine di garantire la massima collaborazione reciproca.
Le Parti potranno altresì concordare modalità di semplificazione degli adempimenti previsti dal presente Accordo anche con ricorso a strumenti informatici e potranno altresì promuovere ulteriori attività e forme di collaborazione.

Art. 6
(Integrazioni, modifiche ed efficacia dell'accordo)

Il presente Accordo ha una validità di anni cinque a decorrere dalla data della sottoscrizione e potrà essere rinnovato previa richiesta scritta di una delle parti ed adesione dell'altra, 30 giorni prima della scadenza, ovvero integrato o modificato di comune accordo prima della scadenza.

In caso di firma digitale, il termine di durata decorre dalla data di trasmissione, tramite posta elettronica certificata, dell'originale dell'atto munito di firma digitale, ad opera della parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione.

Art. 7
(Oneri finanziari)

Il presente accordo non comporta alcun onere finanziario, atteso che le attività previste rientrano nei compiti istituzionali delle Parti contraenti. Non possono essere espletate attività aggiuntive istituzionali comportanti oneri di spesa.

Articolo 8
(Sicurezza delle informazioni e privacy)

Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte in attuazione del presente Accordo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e rispetto del segreto istruttorio, oltre che al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni, oltre che delle linee guida 2010 del Garante per la protezione dei dati personali.

Catania2016
Per l'ERSU di Catania

Per _____

Il Presidente
